



Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE ANALITICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO/RECUPERO DI RIFIUTI, ANCHE PERICOLOSI, AI FINI DEL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI MESSA IN SICUREZZA DEL SITO DENOMINATO “EX NUOVA ESA” NEI COMUNI DI MARCON (VE) E MOGLIANO VENETO (TV) – FASE 4: RIMOZIONE CUMULI DI FANGHI E TERRENI CONTAMINATI E SVUOTAMENTO CON BONIFICA DI VASCHE INTERRATE

C.U.P. : J94H18000050002 – C.I.G. 8375015104

QUESITO 1 del 28/07/2020

Un concorrente chiede:

Si richiede se è possibile avere le analisi di caratterizzazione dei rifiuti liquidi.

In riferimento al Computo Metrico Estimativo, Codice E.P. 8/1, viene riportato “...Onere relativo allo smaltimento dei rifiuti pericolosi (fanghi contaminati) presso impianto di trattamento/incenerimento...” si chiede se è possibile smaltire i rifiuti presso discarica per rifiuti pericolosi.

Risposta

In relazione al quesito sopra riportato, si comunica che i Rapporti di Prova sono contenuti nell’Elaborato di progetto dal titolo “R5 - Rapporti analitici di caratterizzazione”. Dagli stessi Rapporti i concorrenti potranno valutare e considerare le migliori soluzioni per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti fermo restando che rimane in capo all’Appaltatore, in fase esecutiva ed in qualità di produttore/detentore dei rifiuti da smaltire/recuperare, la caratterizzazione di omologa.



QUESITO 2 del 03/08/2020

Un concorrente chiede:

“in riferimento al punto 5.2.3. del disciplinare di gara, è possibile sommare più servizi in quanto le svariate attività previste nello stesso sono svariate?”

Risposta

Ai fini del raggiungimento del requisito di cui al punto 5.2.3 del Disciplinare di Gara, il concorrente può sommare più interventi analoghi a quelli oggetto del presenta bando, meglio descritti al punto 5.2.3 sopra citato.

QUESITO 3 del 04/08/2020

Un concorrente chiede:

“in merito al punto 5.2.2 di cui alla lettera a) del disciplinare di gara, si chiede se, per gestione di rifiuto, si intende semplicemente “la fase di raccolta, trasporto, trattamento (smaltimento o recupero) del rifiuto? e se per rifiuti analoghi s'intendono solo fanghi, terreni e acque contaminate?”

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato si richiama innanzitutto il punto 5.2.2 del disciplinare nella parte in cui si precisa che: *“Il settore di attività riguarda, nello specifico, la caratterizzazione, l'asporto, la gestione e lo smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi analoghi a quelli oggetto del presente appalto”*. Per gestione si intende pertanto l'eventuale attività di preparazione del rifiuto prima del conferimento a destino finale. In merito alla seconda richiesta di chiarimento, come indicato al punto 5.2.2, saranno considerate le attività di asporto, gestione e smaltimento di rifiuti analoghi a quelli del presente affidamento che potranno comprendere sostanze di natura sia solida che liquida.



QUESITO 4 del 05/08/2020

Un concorrente chiede:

"se per soddisfare i requisiti richiesti per la partecipazione, in particolare quelli di cui al punto 5.2.2 "capacità economica e finanziaria relativo al fatturato specifico medio annuo" e' considerato valido quanto derivante dall'acquisizione di ramo di azienda.

In particolare la scrivente societa' ha acquisito, il ramo di azienda di altra societa' e lo stesso comprendeva quanto necessario per la qualificazione al bando in oggetto.

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato si conferma che è possibile soddisfare il requisito richiesto anche attraverso l'acquisizione di un ramo d'azienda laddove la stessa comporti l'acquisizione delle capacità richieste. Rimane necessario indicare con precisione i mutamenti aziendali subiti attraverso la compilazione dell'allegato A3.

QUESITO 5 del 05/08/2020

Un concorrente chiede:

se, durante il sopralluogo obbligatorio, è possibile effettuare il prelievo di campioni rappresentativi di quanto dovrà realmente essere gestito e smaltito durante l'esecuzione del servizio.

Risposta

Con riferimento al quesito sopra indicato si comunica che non è possibile, in sede di sopralluogo effettuare alcun prelievo.



QUESITO 6 del 07/08/2020

Un concorrente chiede:

- 1) Il CER 160708 è indicato nelle analisi ma NON è citato nella relazione Generale (punto 3 – caratterizzazione dei rifiuti) – si riferisce al punto 4/2 nell'elenco prezzi?
- 2) Il punto 4/3 nell'elenco prezzi, si riferisce al CER161001?
- 3) Il punto 4/1 nell'elenco prezzi, si riferisce al CER 161002 ?? nella descrizione il COD viene indicato alto (50.000 mg/l) rispetto a quanto indicato nelle analisi (40 mg/l)
- 4) Richiesta analisi dei rifiuti solidi/pastosi risultanti dalla bonifica delle vasche. (40 Ton)

Risposta

Con riferimento ai quesiti sopra elencati si riscontra quanto segue:

- 1) si conferma che il codice CER 160708 è riferibile al punto 4/2 dell'Elenco prezzi;
- 2) Si conferma che la voce 4/3 dell'elenco prezzi è riferibile al codice EER 161001;
- 3) nella descrizione di cui alla voce 4/1 si fa riferimento ad un rifiuto il cui COD è inferiore a 50.000 mg/l

QUESITO 7 del 12/08/2020

Un concorrente chiede:

a seguito della accurata visione delle analisi presentate nei documenti di gara, anche in base alle informazioni riportate e alla criticità dei rifiuti oggetto di smaltimento / recupero, si richiede gentilmente all'Ente Committente, di poter procedere direttamente, senza spese e aggravii per la medesima e quindi con attività a carico della scrivente, ad un campionamento dei rifiuti presenti, al fine di poter esprimere una valutazione puntuale e soggettiva sulle attività di trasporto e conferimento da parte degli impianti finali e delle piattaforme ricettive (campioni conformi).

Risposta

Con riferimento al quesito sopra riportato si conferma che, in fase di gara non è possibile, da parte dei concorrenti effettuare attività di campionamento dei rifiuti oggetto d'appalto



QUESITO 8 del 13/08/2020

Un concorrente chiede:

Con riferimento alle analisi di caratterizzazione contenute nell'elaborato di progetto dal titolo "R5 – Rapporti analitici di caratterizzazione", rileviamo che non sono stati determinati alcuni parametri (p.e. alogeni, potere calorifico, sommatoria composti organo-alogenati, ecc.), che sono necessari all'eventuale valutazione tecnico-economica per la gestione dei rifiuti solidi (fanghi contaminati) a incenerimento. La voce 8.1 dell'elaborato "R3 – Computo metrico estimativo" prevede di esprimere l'"Onere di conferimento e smaltimento presso impianti adeguatamente autorizzati, dei rifiuti esterni presenti in cumulo. Onere relativo allo smaltimento dei rifiuti pericolosi (fanghi contaminati) presso impianto di trattamento/incenerimento inclusa la caratterizzazione dei rifiuti".

Laddove, per esempio, a seguito di caratterizzazione e classificazione del rifiuto, funzionale all'omologazione presso un impianto di incenerimento autorizzato, venisse riscontrata una concentrazione di Cloro (Cl₂) maggiore del 1%, limite usualmente individuato dagli impianti finali tra i criteri d'accettabilità dei rifiuti, o ancora la sommatoria dei composti organo-alogenati maggiore dello 0,5%, la valutazione tecnico economica eseguita in fase di preparazione degli elaborati potrebbe non essere applicabile.

Nella casistica di cui sopra, a fronte di evidenze analitiche, sarà possibile richiedere alla S.A. un nuovo prezzo per la gestione del rifiuto?

Risposta

Le indicazioni del progettista descritte nei documenti posti a base di gara si intendono esaustive per la presentazione dell'offerta.



QUESITO 9 del 18/08/2020

Un concorrente chiede:

In riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 5.2.1 "Requisiti di idoneità" lettera b), si cita testualmente: "Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 9 (Classe C). Il subappaltatore dovrà essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori ambientali nelle categorie e nelle classi più sopra indicate", è confermato che per tutte le attività che si intendono affidare in subappalto è richiesto, a pena di esclusione, che gli stessi subappaltatori siano in possesso della categoria CAT.9 C? Escludendo le attività di carico dei rifiuti, la sola attività di trasporto rifiuti, è considerata attività in subappalto o rientra nella fattispecie delle attività che possono essere gestite con sub-contratti?

Risposta

Qualora l'appaltatore intenda subappaltare parte delle lavorazioni oggetto del contratto è necessario che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti necessari per svolgere le attività di bonifica richieste.

Le attività di trasporto e smaltimento, non costituiscono subappalto. Si evidenzia tuttavia, che l'operatore economico, ai fini della tracciabilità della movimentazione del rifiuto, è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, con congruo anticipo, i trasportatori e gli impianti di destino finale dei rifiuti oltre alle relative autorizzazioni.

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Francesco Trevisan